Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 2 agosto 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 751.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Ceniga del comune di Dro (Trento).

N. 751. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 31 dicembre 1959, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Ceniga del comune di Dro (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 752.

Autorizzazione all'Università degli studi di Perugia ad acquistare un complesso immobiliare urbano denominato Palazzo Manzoni-Ansidei, sito in Perugia.

N. 752. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Perugia viene autorizzata ad acquistare dai signori Andrea e Giampaolo Manzoni il complesso immobiliare urbano denominato Palazzo Manzoni-Ansidei, sito in Perugia, piazza Morlacchi, 11, al prezzo di L. 130.000.000 (centotrentamilioni).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 753.

Autorizzazione al Fondo per le pensioni ed indennità al personale dipendente dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, ad acquistare un gruppo di immobili.

N. 753. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo per le pensioni ed indennità al personale dipendente dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare al prezzo di L. 320.000.000 (trecentoventimilioni) un gruppo di immobili, posti in Milano, di proprietà della Società « Immobiliare Novumedil s.p.a. », con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 754.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Carbona del comune di San Vito al Tagliamento (Udine).

N. 754. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 25 maggio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova in frazione Carbona del comune di San Vito al Tagliamento (Udine), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1960.

Costituzione del Consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 6 della legge 12 ottobre 1956, n. 1212;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1957, registro n. 36 Pubblica istruzione, foglio n. 159, con il quale, a decorrere dalla data del decreto medesimo e per la durata di un triennio venne costituito il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi;

Considerato che il predetto Consiglio di amministrazione è cessato di carica per compiuto triennio;

Vedute le designazioni all'uopo formulate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' costituito per tre anni, a far tempo dalla data del presente decreto, il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi nel modo seguente:

Di Rocco sen. prof. Angelo, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, presidente;

D'Arienzo dott. Enrico, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione;

Dell'Olio prof. Giuseppe, preside del Liceo ginnasio « Virgilio » di Roma;

Scicluna Sorge dott. Annibale, ispettore generale, in rappresentanza della Direzione generale dello spettacolo (Ministero turismo e spettacolo);

Lancia avv. Pasquale, in rappresentanza degli Enti cinematografici vigilati dal detto Dicastero del turismo e spettacolo;

Di Salvo dott. Egidio, direttore di sezione della Direzione generale del tesoro, rappresentante del Ministero del tesoro;

Santucci dott. Mario, tecnico della cinematografia didattica e scientifica;

Branca prof. Remo, direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, con voto consultivo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1960

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1960
Registro n. 53, *foglio n.* 132

(4985)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1960.

Attribuzione alla Regione Valle d'Aosta delle quote di tributi erariali per l'esercizio finanziario 1958-1959.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO PER IL BILANCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LE FINANZE
E PER IL TESORO

Visto lo Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta;

Visto l'accordo con il Presidente della Regione Valle d'Aosta effettuato per l'esercizio finanziario 1958-1959;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Valle d'Aosta sono attribuite per l'esercizio finanziario 1958-1959, in attuazione dell'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le seguenti quote di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella Sezione di tesoreria provinciale competente:

decimi 6,8 dell'imposta sull'energia elettrica e gas;
decimi 3,2 dei proventi del monopolio sui tabacchi.

Art. 2.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 646/IV dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-1960 Residui (Eserc. 1958-1959).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro per il bilancio
TAMBRONI

Il Ministro per l'interno
SPATARO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1960
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 142. — MASSIMO

(4791)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1960.

Retribuzioni medie agli effetti della commisurazione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per il personale viaggiante dipendente dalla Direzione, per l'Italia, della Compagnia internazionale delle carrozze con letti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale viaggiante dipendente dalla Direzione, per l'Italia, della Compagnia internazionale carrozze con letti, sono determinate nelle misure di cui alle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° aprile 1959.

Roma, addì 29 giugno 1960

p. *Il Ministro*: PEZZINI

TABELLA *A*

Tabelle di salari medi convenzionali per il personale viaggiante dipendente dalla Direzione, per l'Italia, della Compagnia internazionale delle carrozze con letti.

Categorie del personale:

conduttori	83.000
camerieri ricevitori	83.000
camerieri	65.000
dispensieri	52.000

Note. — Le retribuzioni medie, come sopra determinate, s'intendono valide agli effetti dell'indennità di anzianità, della Cassa di previdenza aziendale, del conto patrimoniale di fine carriera.

Nelle misure dei succitati trattamenti economici mensili medi è compreso, per il personale di sala delle carrozze ristoranti, il valore del vitto, mentre è escluso, per tutte le categorie, il rateo della gratifica natalizia, che deve essere calcolato nell'apposito salario contrattuale.

TABELLA *B*

Tabella dei salari medi mensili spettanti al personale di cucina a titolo di « indennità speciale » e « vitto in natura » per i giorni di viaggio.

CATEGORIA DEL PERSONALE	Indennità speciale	Vitto in natura
Cuochi	4.650	4.500
Aiuto-cuochi	3.500	4.500
Addetti alla cucina	2.950	4.500

Nota. — Le suddette misure retributive s'intendono valide, agli effetti delle ferie, della gratifica natalizia, delle festività, dei contributi per la Cassa di previdenza aziendale, ad eccezione del conto patrimoniale di fine carriera.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
PEZZINI

(4715)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;
Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera n. 13199 in data 7 maggio 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Maffei Michele, rappresentante del Genio civile in seno alla suddetta Commissione, con l'ing. Garlatti Bruno;
Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Garlatti Bruno è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera. quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione dell'ing. Maffei Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4933)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Napoli;
Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli n. 5863 in data 1° giugno 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per dimissioni, del dott. Di Bonito Gennaro, rappresentante della Federazione provinciale dei coltivatori diretti, con il dottor Verusio Orsilio;
Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Verusio Orsilio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del dott. Di Bonito Gennaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4936)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1960, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Forlì;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Forlì n. 60/7153 in data 31 maggio 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per dimissioni, del dott. Evangelista Arduino, sostituto del presidente in seno alla suddetta Commissione provinciale con il dott. Casadei Gastone;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Casadei Gastone è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Forlì quale vice presidente in sostituzione del dott. Evangelista Arduino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4938)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1960.

Applicazione delle norme sugli assegni familiari e periodi medi di occupazione mensile per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Ascoli Piceno:

Carovana facchini di Pedaso, giornate n. 18, decorrenza 1° febbraio 1959.

Brescia:

Carovana facchini di Manerbio, giornate n. 20, decorrenza 1° ottobre 1959.

Brindisi:

Carovana facchini carico e scarico di Latiano, giornate n. 18;

Carovana ippotrasportatori « S. Cosimo » di Erchie, giornate n. 25;

Cooperativa scaricatori « Latianense » di Latiano, giornate n. 20.

Campobasso:

Carovana facchini di Sant'Elia a Pianisi, giornate n. 16, decorrenza 1° settembre 1959.

Cremona:

Carovana facchini « La Pandinasca » di Pandino, periodo 1° giugno-27 settembre 1959, giornate n. 22.

Ferrara:

Carovana facchini A.C.L.I. « San Giorgio » di Ferrara, giornate n. 20.

Lecce:

Carovana ippotrasportatori « San Carlo » di Acquarica del Capo, giornate n. 23, decorrenza 1° settembre 1958;

Carovana ippotrasportatori « San Fedele » di Andrano, giornate n. 23, decorrenza 1° agosto 1959;

Carovana ippotrasportatori « G. Pisanelli » di Collepasso, giornate n. 23, decorrenza 1° settembre 1958;

Carovana ippotrasportatori di Parabita, giornate n. 24, decorrenza 1° settembre 1958.

Macerata:

Carovana facchini (Stabilimento A. Merloni) di Matelica, giornate n. 25, decorrenza 1° dicembre 1958.

Matera:

Carovana ippotrasportatori e mulattieri di Matera, giornate n. 20, decorrenza 1° giugno 1959.

Nuoro:

Cooperativa facchini « La Foglia d'Oro » di Macomer, giornate n. 15, decorrenza 1° febbraio 1959.

Padova:

Carovana facchini « La Provvida » di Padova, giornate n. 20, decorrenza 1° novembre 1959.

Pavia:

Carovana facchini « C.A.F. » di Pavia, giornate n. 25, decorrenza 1° giugno 1959.

Pisa:

Carovana facchini di Pontedera, giornate n. 24, decorrenza 1° febbraio 1959.

Potenza:

Carovana facchini « Lavoro » di Potenza, giornate n. 23, decorrenza 1° giugno 1959;

Carovana carico e scarico di Palazzo San Gervasio, giornate n. 23, decorrenza 1° luglio 1959;

Carovana ippotrasportatori di Cersosimo, giornate n. 18, decorrenza 1° febbraio 1959.

Reggio Calabria:

Carovana carrettieri « Folgore » di Gioia Tauro, giornate n. 24.

Siracusa:

Carovana facchini « Leonzio » di Lentini, giornate n. 16.

Taranto:

Carovana carrettieri « San Francesco di Grottaglie », giornate n. 24, decorrenza 19 giugno 1959;

Carovana carrettieri « San Giuseppe » di San Marzano di San Giuseppe, giornate n. 24, decorrenza 1° febbraio 1957.

Torino:
Carovana ausiliaria del traffico di Torino; giornate n. 22, decorrenza 1° settembre 1959.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1960

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(4720)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1960.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona prospiciente la Riviera di Chiaia, sita nell'ambito del comune di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 23 maggio e 10 luglio 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona prospiciente la Riviera di Chiaia, sita nell'ambito del comune di Napoli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Napoli;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona prospiciente la Riviera di Chiaia, sita nel territorio del comune di Napoli, confinante ad est con le particelle catastali numeri 82, 85, 170, 176, 172, 175, 251 e 255 del foglio n. 3, sezione San Ferdinando; a sud con via Partenope e Riviera di Chiaia; ad ovest con vico Santa Maria della Neve; a nord con una linea parallela alla Riviera di Chiaia avente una profondità variante dai ventiquattro ai centoventi metri, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 luglio 1960

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
TUPINI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale della XXXIV seduta (stralcio)

L'anno millenovecentocinquantotto, addì 23 maggio, alle ore 9,30, nella sede della Soprintendenza ai monumenti di Napoli, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

(*Omissis*).

Ordine del giorno

1) NAPOLI - Estensione vincolo d'insieme sull'intera palazzata alla Riviera di Chiaia.

(*Omissis*).

Aperta la seduta, il prof. Pacini dopo aver ricordato che nella seduta del 2 febbraio 1956 (verbale n. XVII) la Commissione deliberò l'imposizione del vincolo sulla via Caracciolo e adiacente Villa Comunale sino al largo Sermoneta (ex Barbaia), propone di estendere il vincolo alla Riviera di Chiaia, allo scopo di tutelare la palazzata degli edifici prospettanti sulla Riviera di Chiaia, una delle strade più caratteristiche di Napoli.

La Commissione, all'unanimità, concorda con il soprintendente ed esprime il parere che la Riviera di Chiaia con gli edifici che su di essa prospettano debba essere sottoposta al vincolo di cui al comma terzo dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Si stabilisce che l'estensione in lunghezza del vincolo di cui sopra inizia dalla piazza Vittoria e finisce alla Chiesa di Santa Maria della Neve, mentre per quanto riguarda la profondità la Commissione dà incarico al soprintendente di delimitare gli esatti confini su una planimetria da sottoporre alla approvazione della prossima riunione.

Il dott. Barendson propone di vincolare anche gli edifici prospettanti su piazza Vittoria, e la Commissione, accogliendo la richiesta, decide di discutere la questione alla prossima riunione, inserendo l'argomento all'ordine del giorno e dando incarico al soprintendente di preparare la relativa planimetria con la indicazione degli immobili da comprendersi nel vincolo.

(*Omissis*).

Alle ore 13 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: Ettore CERIANI

Il segretario: Vittorio PERITO

Verbale XXXVIII (Stralcio)

Il giorno dieci luglio millenovecentocinquantotto, alle ore 8,30, nella sede della Soprintendenza ai monumenti - Palazzo Reale, si è riunita la Commissione provinciale per discutere il seguente

Ordine del giorno

1) NAPOLI - Palazzata Riviera di Chiaia, imposizione vincolo, delimitazione confini.

(*Omissis*).

Aperta la seduta, la Commissione, riferendosi a quanto già concordato nella seduta del 23 maggio 1958, conferma il proprio parere di sottoporre ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, gli immobili prospettanti sulla Riviera di Chiaia e piazza Vittoria in Napoli e delimita gli esatti confini del vincolo, come da planimetria allegata. Pertanto gli immobili siti fra piazza Vittoria e la Chiesa di Santa Maria della Neve, alla Riviera di Chiaia in Napoli e precisamente tutti quelli compresi nella zona confinante ad est con le particelle catastali nn. 82, 85, 170, 176, 172, 175, 251 e 255 del foglio n. 3 sezione San Ferdinando; a sud con via Partenope e Riviera di Chiaia; ad ovest con vico Santa Maria della Neve e a nord con una profondità variante dai 24 ai 120 metri, in conformità dell'unita planimetria, sono sottoposti ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, comma terzo) perchè rappresentano un complesso di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.

(*Omissis*).

Alle ore 13,30 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: dott. Ettore CERIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(4757)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1960.

Concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto i decreti ministeriali 26 luglio 1958 e 1° agosto 1959, concernenti la concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni del citato decreto presidenziale;

Viste le istanze intese ad ottenere una proroga di alcune di tali deroghe;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Considerata la necessità di accogliere alcune delle suddette richieste le quali sono giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, indicati nell'allegata tabella non si applicano per il periodo di tempo e per le attività produttive o settori industriali a fianco di ciascuno segnati, subordinatamente all'adozione ed alla sussistenza delle misure sostitutive di sicurezza di cui alla tabella medesima.

Art. 2.

Le altre istanze di proroga delle deroghe all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli non elencati nell'allegata tabella sono respinte, perchè non giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Tabella allegata al decreto ministeriale 14 luglio 1960 concernente la concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Numero d'ordine	Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547	Attività produttiva e settore industriale	Termine finale della deroga	Misure sostitutive di sicurezza
1	171 - (ultimo comma) - Indicazione della portata	Tutte le attività produttive e limitatamente ai ganci preesistenti	30 giugno 1961	Indicazione della portata con altri mezzi quali targhette, fascette od altri sistemi equivalenti che garantiscano durevolmente le indicazioni
2	176 - (primo comma, lettera *a*) - Organi di avvolgimento delle funi o catene	Tutte le attività produttive: per i mezzi di sollevamento azionati da motore termico	31 dicembre 1961	Lampada di illuminazione della posizione del carico, posta sotto il carrello
3	178 - Rapporto fra i diametri delle funi e quelli dei tamburi e delle pulegge di avvolgimento	Tutte le attività produttive	30 giugno 1962	Verifiche alle funi e catene, da parte della ditta, ad intervalli non superiori a 30 giorni. I risultati delle verifiche debbono essere riportati su appositi verbali

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

(4795)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1960.
Nomina di un membro effettivo, con funzioni di presidente, del Collegio sindacale dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e sede in Palermo, approvato con decreto ministeriale 10 febbraio 1954;

Visto il proprio decreto 23 novembre 1957, relativo alla nomina di un sindaco effettivo del predetto Istituto, per il triennio 1957-1959;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto medesimo per il triennio 1960-1962;

Decreta:

Il dott. Alceste Silvi Antonini è nominato membro effettivo, con funzioni di presidente del Collegio sindacale dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Palermo.

Il predetto durerà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1960

Il Ministro: TAVIANI

(4900)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1960.
Istituzione in Pescara di una Sezione di archivio di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che reca norme sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Considerato che la tabella *B*) annessa alla succitata legge prevede la istituzione a Pescara della Sezione di archivio di Stato;

Premesso che l'Amministrazione provinciale di detto capoluogo ha fornito assicurazioni per la provvista dei locali e delle attrezzature necessarie per il funzionamento della Sezione di archivio di Stato;

Decreta:

E' istituita in Pescara a decorrere dal 1° settembre 1960 la Sezione di archivio di Stato prevista dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per la conservazione degli atti che dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 23 luglio 1960

Il Ministro: SPATARO

(4930)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore, con sede in Acquapendente (Viterbo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 15375, in data 28 luglio 1960, è stato approvato, con una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore, con sede in Acquapendente (Viterbo), deliberato dal commissario straordinario dell'Ente in data 26 novembre 1959.

(4976)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Paglieta

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1960, n. 26254/3571, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Scatozza Rosa, nata in Paglieta il 27 dicembre 1897, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estesa mq. 580, riportata in catasto alla particella n. 4/g del foglio di mappa n. 16 del comune di Paglieta e nella planimetria tratturale con il n. 29.

(4961)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria e di rettifica dei dati catastali relativi.

Ente Delta Padano

Con decreto ministeriale 16 maggio 1960, n. 6069/3973, registrato alla Corte dei conti in data 21 giugno 1960 (registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 130), sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 22 febbraio 1960, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 12 marzo 1960 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 7), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta PERGAMI BELLUZZI Carolina Amalia fu Carlo Emilio, di terreni siti in agro del comune di Ravenna (Ravenna), trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 8.639.351 (lire ottomilioniseicentotrentanovemilatrecentocinquantuno) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per i terreni sopramenzionati, con decreto presidenziale 24 agosto 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 18 novembre 1954.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 8.635.000 (lire ottomilioniseicentotrentacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura - sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4862)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 1.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50% (1934)	52764	735 —	Repetto *Ida* fu Giuseppe Gianotto, moglie di Gazzolo Giuseppe, dom. a Genova, vincolato per dote	Repetto *Rosa Maria Ida* fu Giuseppe Gianotto, moglie di Gazzolo Giuseppe, dom. a Genova, vincolato per dote
Id.	535915	1.050 —	D'Amico Maria Caterina fu Felice, moglie di Musto di *Lungarini* Salvatore, vincolato per dote	D'Amico Maria Caterina fu Felice, moglie di *Musto Salvatore*, vincolato per dote
Red. 5% (1936)	13324	1.550 —	Bastiani Annita fu *Arcangelo*, moglie di Marchetti Ferdinando, dom. in Piombino, vincolato per dote	Bastiani Annita fu *Arcangiolo*, moglie di Marchetti Ferdinando, dom. in Piombino, vincolato per dote
Id.	15229	500 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50% (1906)	665760	318,50	Aguzzi *Giuseppina* fu Alessandro, moglie di Ticozzi *Luigi* di Giuseppe, dom. a Gudo Visconti (Milano)	Aguzzi *Giuseppa* fu Alessandro, moglie di Ticozzi *Andrea* di Giuseppe, dom. a Gudo Visconti (Milano)
Id.	290634	87,50	Mortara *Annalena* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Coppo Maria, dom. in Refrancore (Alessandria)	Mortara *Giuseppina Annalena*, minore, ecc., come contro
Red. 3,50% (1934)	288967	444,50	Mattio Fernanda fu Andrea, nubile, dom. a Imperia, usufrutto vitalizio a Vallebella *Margherita* fu Antonio ved. di Puppo Riccardo, dom. in Genova	Mattio Fernanda fu Andrea, nubile, dom. a Imperia, usufrutto vitalizio a Vallebella *Maria Margherita* fu Antonio ved. di Puppo Riccardo, dom. in Genova
Id.	438806	1.701 —	Come sopra	Come sopra
Id.	439754	84 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5% (1961)	639	14.000 —	Virgilio Lucia di *Giovanni*, moglie di Paparella Nicola Luigi fu Giuseppe, dom. in Modugno (Bari), vincolato per dote	Virgilio Lucia di *Giambattista*, moglie di Paparella Nicola Luigi fu Giuseppe, ecc., come contro
Rend. 5% (1935)	250068	2.650 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5% (1959)	6428	1.000 —	Anguissola Guido fu Ferdinando, dom. in Napoli, usufrutto vitalizio a Riola *Rosaria* fu Cosimo, nubile	Anguissola Guido fu Ferdinando, dom. in Napoli, usufrutto vitalizio a Riola *Maria Rosaria* fu Cosimo, nubile
Id.	7255	500 —	Come sopra	Come sopra
Red. 3,50% (1934)	295184	3.290 —	Sinforiani Ines fu Achille ved. Perini Egidio, usufrutto vitalizio a favore di Modigliani *Maria Luisa* fu Alberto ved. Sinforiani, dom. a Roma	Sinforiani Ines fu Achille ved. Perini Egidio, usufrutto vitalizio a favore di Modigliani *Luisa* fu Alberto ved. Sinforiani, dom. a Roma
B. T. N. 5% (1960)	1195	750 —	Agostini Fausto di *Onelio*, dom. a Palombara Sabina, ipotecato per cauzione	Agostini Fausto di *Nello*, dom. a Palombara Sabina, ipotecato per cauzione
Red. 5% (1936)	14650	75 —	Garlaschi *Luigina*, nubile, dom. a Trivolzio (Pavia)	Garlaschi *Maria Anna Luigia*, nubile, dom. a Trivolzio (Pavia)
Red. 3,50% (1934)	287975	350 —	Meda Eugenio di Edoardo, dom. in Sacramento (California S.U.A.), usufrutto spettante a *Ario* Salvina fu Filippo, moglie di Meda Edoardo, dom. in Castagnola Monferrato (Alessandria)	Meda Eugenio di Edoardo, dom. in Sacramento (California S.U.A.), usufrutto spettante a *Arrio* Salvina fu Filippo, moglie di Meda Edoardo, dom. in Castagnola Monferrato (Alessandria)
Id.	346573	350 —	Come sopra	Come sopra

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50% (1906)	571904	700 —	Forneris Luigia di *Marco*, nubile, dom. a Torino, vincolato per dote	Forneris Luigia di *Angelo Marco*, nubile, dom. a Torino, vincolato per dote
B. T. N. 5% (1960)	2649	15.000 —	del Balzo Maria *Rosaria* fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre *Consuelo Alvarez* De Toledo fu Ferdinando ved. del Balzo, dom. a Napoli	del Balzo Maria *del Rosario* fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre *Alvarez de Toledo Maria della Consolazione* fu Ferdinando vedova del Balzo, dom. a Napoli
Red. 3,50% (1934)	315674	175 —	Righello *Rosa* fu Luigi ved. di Cravea Carlo, dom. a Valle Murialdo (Genova)	Righello *Maria Rosa* fu Luigi ved. di Cravea Carlo, dom. a Valle Murialdo (Genova)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 13 luglio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(4692)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 1° agosto 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,59	—	620,60	619,85	620,60	620,60
$ Can.	636,31	636,50	636,50	635,875	635,60	—	635,50	635,25	636,10	633 —
Fr. Sv.	144,15	144,15	144,17	144,16	144,15	—	144,16	144,05	144,18	144,15
Kr. D.	90,09	90,12	90,12	90,12	90,15	—	90,10	90,15	90,14	90,15
Kr. N.	87,01	87,05	86,04	87,045	87,05	—	87,05	87,25	87,06	87,05
Kr. Sv.	120,26	120,25	120,28	120,295	120,30	—	120,25	120,15	120,29	120,30
Fol.	164,58	164,55	164,59	164,61	164,60	—	164,59	164,35	164,58	164,58
Fr. B.	12,42	12,395	12,41	12,403	12,405	—	12,40	11,90	12,40	12,405
Fr. Fr. (N.F.)	126,55	126,66	126,68	126,665	126,64	—	126,66	126,40	126,67	126,66
Lst.	1742,57	1743 —	1743,10	1742,95	1742,50	—	1742,90	1743,50	1743,50	1743,10
Dm. occ	148,81	148,82	148,815	148,82	148,81	—	148,8225	148,76	148,81	148,81
Scell. Austr.	23,99	24 —	24 —	24,005	24 —	—	24,00125	23,98	24 —	24,01

Media dei titoli del 1° agosto 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	81,45
Id. 3,50 % 1902	78 —
Id. 5 % 1935	105,875
Redimibile 3,50 % 1934	97,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,20
Id. 5 % 1936	100,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,175

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	102,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	635,687
1 Franco svizzero	144,16
1 Corona danese	90,11
1 Corona norvegese	87,047
1 Corona svedese	120,295
1 Fiorino olandese	164,60
1 Franco belga	12,401
1 Franco nuovo (N.F.)	126,662
1 Lira sterlina	1742,925
1 Marco germanico	148,821
1 Scellino austriaco	24,003

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro, Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 luglio 1960) il Bollettino n. 13 della provincia di La Spezia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 30 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di La Spezia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 luglio 1960) il Bollettino n. 14 della provincia di La Spezia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 1° ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio della provincia di La Spezia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4941)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 luglio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Pisa, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 29 settembre 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 per i dipendenti da cooperative di consumo e loro consorzi della provincia di Pisa.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4942)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 luglio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Mantova, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 26 agosto 1947 per la determinazione delle tariffe di facchinaggio nella provincia di Mantova.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 luglio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Mantova, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 28 settembre 1959 da valere per il periodo 11 novembre 1959-10 novembre 1961 per i braccianti agricoli della provincia di Mantova.

2. — Contratto collettivo di lavoro 29 settembre 1959 da valere per il periodo 11 novembre 1959-10 novembre 1961 per i salariati fissi delle aziende agricole della provincia di Mantova.

3. — Contratto 15 settembre 1959 per la disciplina del lavoro di cottimo taglio e raccolta riso da valere per la campagna 1959 nella provincia di Mantova.

4. — Contratto del 30 aprile 1959 integrativo del contratto interregionale 10 maggio 1958 da valere per i lavori di monda e trapianto riso, campagna 1959, nella provincia di Mantova.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4943)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 luglio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Massa Carrara, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 1° settembre 1959 relativo alle tabelle salariali per i lavoratori dell'agricoltura (braccianti avventizi e salariati fissi) della provincia di Massa Carrara.

2. — Accordo salariale 7 marzo 1957 per gli addetti ai lavori di olivicoltura nella provincia di Massa Carrara.

3. — Contratto colonico 16 settembre 1946 per la conduzione dei fondi a mezzadria nei comuni di Montignoso, Massa, Carrara, Fosdinovo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 luglio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Massa Carrara, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo di lavoro 25 settembre 1959 per la determinazione delle retribuzioni degli apprendisti delle aziende commerciali della provincia di Massa Carrara.

2. — Verbale di accordo 2 maggio 1958 per il conglobamento delle retribuzioni del personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Massa Carrara.

3. — Contratto di lavoro 23 luglio 1956 integrativo e di conglobamento al contratto nazionale 17 luglio 1951 per i dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali da valere per la provincia di Massa Carrara.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 luglio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Massa Carrara, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 30 settembre 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per i dipendenti dell'industria edile della provincia di Massa Carrara.

2. — Verbale di accordo 21 giugno 1947 da valere per i lavoratori dipendenti dai locali cinematografici e teatrali della provincia di Massa Carrara.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 luglio 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Massa Carrara, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 23 marzo 1956 per l'aggiornamento delle retribuzioni ai dipendenti dei negozi di barbiere e parrucchieri per signora del comune di Carrara.

2. — Contratto di lavoro 26 maggio 1952 da valere per i lavoratori barbieri e parrucchieri nel comune di Carrara.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4944)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 luglio 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Bari, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 18 ottobre 1948 integrativo del contratto nazionale del 21 novembre 1947 da valere per i lavoranti barbieri dipendenti dalle sale da barba della provincia di Bari.

2. — Accordo salariale 14 settembre 1948 per i lavoranti barbieri dipendenti dalle sale da barba della città di Bari (capoluogo).

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4945)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 luglio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Novara, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 24 aprile 1947 per l'aumento dell'indennità di mancata mensa in atto nelle zone del Verbano, Cusio e Ossola.

2. — Accordo di lavoro 26 febbraio 1951 integrativo al contratto nazionale per gli operai addetti all'industria mineraria stipulato in Roma l'11 maggio 1950 da valere per le zone del Verbano, Cusio e Ossola.

3. — Accordo 7 marzo 1951 sulla classificazione del personale operaio dipendente da aziende esercenti l'industria del cappello delle zone del Verbano, Cusio e Ossola, in applicazione a quanto disposto dall'art. 9, parte generale e art. 5 parte operaia, dal contratto collettivo nazionale di lavoro 4 gennaio 1949.

4. — Contratto di lavoro 23 marzo 1953 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952 per le industrie boschive e forestali del Verbano, Cusio e Ossola.

5. — Accordo del 1° febbraio 1955 di attuazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento da valere per le aziende esercenti l'attività boschiva nelle zone del Verbano, Cusio e Ossola.

6. — Contratto collettivo di lavoro 1° marzo 1956 da valere per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'escavazione di sabbia, ghiaia e pietrame e la frantumazione di pietra nelle zone del Verbano, Cusio e Ossola.

7. — Verbale di accordo del 3 gennaio 1955 relativo alla applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria da valere per le zone del Verbano, Cusio e Ossola.

8. — Accordo 20 luglio 1957 integrativo del contratto interprovinciale del 4 marzo 1953 per le aziende esercenti l'industria delle pietre naturali e sintetiche per orologeria e per tutte le altre applicazioni industriali e bigiotteria, da valere per le zone del Verbano, Cusio e Ossola.

9. — Accordo 1° ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 luglio 1959 da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei nelle zone del Verbano, Cusio e Ossola.

10. — Accordo 1° ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959 da valere per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei nelle zone del Verbano, Cusio e Ossola.

11. — Accordo 2 ottobre 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 giugno 1959, per l'industria dei prodotti del legno e del sughero da valere per le zone del Verbano, Cusio e Ossola.

12. — Contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, da valere per le zone del Verbano, Cusio e Ossola.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4946)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico per esami a ventisei posti di aiuto assistente-allievo disegnatore di 3ª classe (III categoria, ruolo tecnico, grado 10°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a ventisei posti di aiuto assistente-allievo disegnatore di 3ª classe (III categoria, ruolo tecnico, grado 10°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni. Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1, lettera *b*) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età;

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) diploma rilasciato da una scuola (statale, pareggiata o legalmente riconosciuta) di istruzione secondaria di primo grado.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da lire 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio concorsi) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 18,30 del giorno 30 settembre 1960.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio concorsi sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;*

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale.

Le due prove scritte consisteranno rispettivamente:

a) in un tema relativo alla contabilizzazione di un manufatto edilizio o stradale;

b) in un tema consistente nella relazione su un argomento tecnico-contabile relativo all'attività di cantiere.

La prova orale verterà sulla misurazione e contabilizzazione di lavori edili e stradali, secondo il regolamento sulla contabilizzazione dei lavori dello Stato, e sui materiali da costruzione e la tecnica del loro impiego.

La Commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nella prova orale, avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nella prova orale.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti, prescritti dal successivo art. 8, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1, lettera *b*) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la *categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei* ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 12), da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici, ovvero — se ancora non ha compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestano servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100;

f) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e da L. 200 se l'autenticazione è fatta da notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c) *e* d) *dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 3ª categoria, grado 10°, e cioè

lo stipendio annuo lordo di L. 565.200 oltre l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali l'indennità integrativa speciale, il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad es. un aiuto assistente-allievo disegnatore di 3ª classe coniugato con due figli entrambi di età non superiore a 14 anni residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 47.100 per stipendio, L. 2400 per indennità integrativa speciale, L. 17.680 per aggiunta di famiglia, L. 2281 per contributo mensa, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 258 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 11.980 attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale Ufficio concorsi - Via Marco Minghetti, 22. ROMA

I sottoscritt
(cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri)
nat a . il .
residente a . (prov. di (1) .)
domanda di essere ammess . a partecipare al concorso a ventisei posti di aiuto assistente-allievo disegnatore . di 3ª classe.

A tal fine . . l . . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (2) .,

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di
conseguito il . ., . . presso
(indicare giorno mese ed anno) (nome ed
.,
indirizzo della scuola);

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo (4):

l . . sottoscritt . dichiara di essere in posseso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte:

(indicazione del documento)

(numero) (luogo e data di rilascio)

In caso di nomina . . l . . sottoscritt è dispost a raggiungere qualsiasi residenza.

l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli)-(le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo

Luogo e data

Firma

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

---

(1) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(4859)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 228 del 25 gennaio 1960, con il quale veniva bandito concorso pubblico per titoli e per esami per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 682 del 14 maggio 1960;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1.	Castellaneta Costantino	punti 48,91000
2.	Antelmy Ernesto	» 46,96454
3.	Pantaleo Nicola	» 46,60045
4.	Quaranta Antonio	» 45,83200
5.	Leogrande Giuseppe	» 45,69545
6.	Piepoli Antonio	» 43,13636
7.	Travisonni Pietro	» 41,99320
8.	Giampaolo Onofrio	» 41,50000
9.	Casella Pietro	» 40,50000
10.	Matarrese Savino	» 39,68400
11.	Sardella Remo	» 39,37454
12.	Caroselli Giuseppe	» 38,85272
13.	Balzano Vincenzo	» 38,54545
14.	Sarubbi Vincenzo	» 37,94545
15.	Di Muro Leonardo Domenico	» 37,18000
16.	Vasciaveo Francesco	» 36,03545
17.	Minervini Onofrio	» 35,26000
18.	Parisi Angelo Michele	» 35,15227

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e dei Comuni interessati.

Bari, addì 15 luglio 1960

L'ispettore generale medico dirigente: CARONNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2808 del 15 luglio 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1959, bandito con decreto n. 228 del 25 gennaio 1960;

Viste le domande presentate dai concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e sono assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Castellaneta Costantino: Bitonto (frazione Mariotto);
2) Antelmy Ernesto: Canosa di Puglia (prima condotta);
3) Pantaleo Nicola: Poggiorsini (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e dai Comuni interessati.

Bari, addì 18 luglio 1960

L'ispettore generale medico dirigente: CARONNA

(4809)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 marzo 1960, n. 1071, col quale è stato ratificato il decreto prefettizio 25 ottobre 1959, n. 762/1, relativo al bando di pubblico concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1958;

Visti i propri decreti numeri 3111, 3245 e 3245/1, rispettivamente del 18 e 24 giugno e 3 luglio 1960, con cui fu stabilita l'ammissione agli esami delle concorrenti risultate in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto 22 aprile 1960, n. 2035, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 4 maggio 1960;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1958:

1.	Gagliardi Teresina	punti	54,083	su 100
2.	Cervi Marsilia	»	51,830	»
3.	Adduci Maria	»	49,466	»
4.	Cistaro Nina	»	46,433	»
5.	Cirami Maria	»	45,844	»
6.	Cavallaro Maria	»	45 —	»
7.	Pedace Maria Vincenzina	»	44,100	»
8.	Merighi Franca	»	43,532	»
9.	Martino Onorina	»	42,800	»
10.	Ridolfi Maria Pia	»	42,554	»
11.	Fiore Rita	»	41,200	»
12.	Martillotti Lidia	»	40,733	»
13.	Galiakova Alla Maria	»	40,600	»
14.	Longo Battistina	»	40,567	»
15.	Martino Elfrida	»	40,400	»
16.	Caserta Angela, precede per età	»	40 —	»
17.	Micaroni Maria Elena	»	40 —	»
18.	Tarantino Giuseppina	»	38,833	»
19.	Fortino Lina	»	38,667	»
20.	Tricarico Ilde	»	38,100	»
21.	Porco Ilde	»	38 —	»
22.	Guerra Franca	»	37,100	»
23.	Perri Maria Annunziata	»	36,245	»
24.	Leone Rita	»	36 —	»
25.	Orrù Mariuccia	»	35,867	»
26.	Capalbo Annunziata	»	35,466	»
27.	Bennardo Emma, precede per età	»	35 —	»
28.	Converti Grazia Maria, precede per età	punti	35 —	su 100
29.	Iennaco Antonietta	»	35 —	»
30.	Iacucci Barbara	»	34,730	»
31.	Corasaniti Delfina	»	34,500	»
32.	Rodi Gina	»	33 —	»
33.	Piccolo Rosa	»	32,300	»
34.	Lio Teresa	»	31,600	»
35.	Morelli Gina	»	31,467	»
36.	Lio Aurora	»	30,900	»
37.	Leonetti Pierina	»	30,700	»
38.	Greco Dina Enza	»	30,500	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 16 luglio 1960

Il medico provinciale: CHIMENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1958;

Esaminate le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in narrativa e sono assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Gagliardi Teresina: Longobucco, 1ª sede;
2) Cervi Marsilia: Verbicaro;
3) Adduci Maria: Cerchiara di Calabria;
4) Cistaro Nina: Pedace;
5) Cirami Maria: Rossano, 3ª sede;
6) Cavallaro Maria: Cariati, 2ª sede;
7) Pedace Maria Vincenzina: Montegiordano;
8) Merighi Franca: Terranova di Sibari;
9) Martino Onorina: Pietrapaola;
10) Ridolfi Maria Pia: Malito;
11) Fiore Rita: Carpanzano;
12) Martillotti Lidia: Plataci;
13) Galiakowa Alla Maria: Lappanò.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 16 luglio 1960

Il medico provinciale: CHIMENTI

(4811)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.